

STATUTO DELLA
"FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTO"

SEZIONE I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E NATURA GIURIDICA

1) E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, una Fondazione denominata: **"FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENTO"**, che potrà utilizzare l'acronimo HIT, di seguito indicata anche come "Fondazione"

2) La Fondazione ha sede nel Comune di Trento. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di modificare l'ubicazione della sede, purché nel Comune di Trento, nonché di istituire dipendenze o sedi secondarie nella Provincia autonoma di Trento. Per l'esercizio della sua attività la Fondazione potrà avvalersi di uffici periferici.

3) La Fondazione è ente di diritto privato e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle fondazioni disciplinate dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. La Fondazione è ente strumentale della Provincia autonoma di Trento.

ART. 2 - SCOPI E FINALITA' DELLA FONDAZIONE.

1) La Fondazione presenta le caratteristiche di organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza ai sensi della disciplina dell'Unione europea come declinate ai commi 2 e 6 del presente articolo, nonché al comma 3 dell'articolo 3 e al comma 4 dell'articolo 19. La Fondazione ha lo scopo di favorire, attraverso i risultati della ricerca e l'innovazione sviluppati dai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione, di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14, lo sviluppo locale.

2) In particolare, la Fondazione ha il compito di curare:

a) l'attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca indipendente dei suoi fondatori e degli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14, su base non esclusiva e non discriminatoria, anche allo scopo di stimolare il trasferimento tecnologico verso potenziali utilizzi e la valorizzazione dei risultati scientifico-tecnologici;

b) lo sviluppo di iniziative formative e informative relative alle attività e ai risultati della ricerca dei fondatori, finalizzate a sensibilizzare il sistema dell'istruzione sull'importanza della ricerca e dell'innovazione, e lo sviluppo di programmi formativi rivolti a studenti universitari, dottorandi e ricercatori;

c) il supporto per la costituzione di piattaforme tematiche e reti tecnologiche che vedono la partecipazione dei fondatori e di altri soggetti pubblici e privati, volti anche all'incontro tra ricerca e mercato, anche sulla base di analisi prospettive dirette a individuare le possibili evoluzioni tecnologiche di sviluppo innovativo del territorio non ancora rilevate;

d) lo sviluppo di attività di trasferimento tecnologico, attraverso il supporto

ai soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14, valorizzandone i prodotti verso il mercato, e attraverso l'identificazione dei fabbisogni tecnologici e di innovazione delle imprese, anche sociali e culturali, con l'obiettivo di stimolare l'attività di ricerca e le soluzioni prodotte dagli enti di ricerca;

e) lo sviluppo di iniziative finalizzate alla nascita di una nuova imprenditorialità proveniente dall'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica della provincia di Trento, nei settori emergenti e negli ambiti identificati come strategici dalla Provincia, anche attraverso la partecipazione a programmi di sostegno alla nascita, crescita e sviluppo di start up.

3) La Fondazione si pone quale rappresentante unitario dei soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14, all'interno delle principali reti e partenariati a livello nazionale ed europeo ed ha la funzione di promuovere e valorizzare la proprietà intellettuale derivante dall'attività di ricerca della Fondazione Edmund Mach e della Fondazione Bruno Kessler, oltre che, eventualmente, degli altri fondatori.

4) La Fondazione si propone di incentivare il coinvolgimento di enti nazionali di ricerca presenti in Provincia Autonoma di Trento con l'obiettivo di valorizzare le soluzioni prodotte dagli enti di ricerca del territorio anche mediante la loro disseminazione.

5) La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. Le finalità statutarie della Fondazione si realizzano nell'ambito del territorio della Provincia autonoma di Trento.

6) La Fondazione non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi istituzionali sopra individuati.

ART. 3 - ATTIVITA'

1) Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, partecipare e concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

2) La Fondazione potrà anche compiere tutte le operazioni che siano strumentali al conseguimento dello scopo della Fondazione medesima e non in contrasto con le sue caratteristiche di ente strumentale della Provincia autonoma di Trento.

3) La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini, potrà svolgere attività commerciale in forma di impresa, nel rispetto dei propri scopi istituzionali, delle caratteristiche di organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza, e dell'art. 14 della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14, a condizione della separazione contabile delle attività commerciali. In questi casi la Fondazione può richiedere i finanziamenti previsti dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese).

SEZIONE II - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

ART. 4 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- la Provincia autonoma di Trento;
- i Sostenitori.

ART. 5 - FONDATORI

1) Sono Fondatori della "FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENINO" la Società "Trentino Sviluppo S.P.A." (c.f. 00123240228), l' "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO" (c.f. 0340520220), la "FONDAZIONE BRUNO KESSLER" (c.f. 02003000227) e la "FONDAZIONE EDMUND MACH" (c.f. 02038410227).

2) I Fondatori sono membri di diritto, per l'intera durata della Fondazione, del Collegio dei Membri e ciascuno di essi ha diritto di designare un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, la cui nomina verrà effettuata dalla Provincia autonoma di Trento.

3) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di uno dei Fondatori, la Fondazione proseguirà nel perseguimento degli obiettivi sopra prefissati.

ART. 6 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1) La Provincia autonoma di Trento partecipa alla Fondazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge provinciale n. 14/2005.

2) La Provincia autonoma di Trento esercita tutti i poteri previsti dalle leggi in materia di enti strumentali, nonché dalle norme previste dal presente statuto nei confronti della Fondazione.

3) Essa ha il potere di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle designazioni effettuate dai Fondatori a norma del secondo comma dell'art. 5.

4) Spetta in ogni caso alla Provincia autonoma di Trento l'individuazione di un componente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Presidente della Fondazione. Per la nomina del Presidente, la Provincia acquisisce il parere obbligatorio non vincolante dei Fondatori. 5) Ad essa spetta, inoltre,

il potere di nominare i componenti del Collegio dei revisori.

ART. 7 - SOSTENITORI

1) Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni nazionali o internazionali che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di amministrazione.

2) La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

3) Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" anche le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

4) I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata o posta elettronica certificata al nuovo Sostenitore e dovrà contenere indicazione della somma dovuta a titolo di quota di partecipazione annuale inizialmente dovuta. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione il nuovo Sostenitore dovrà inviare alla Fondazione l'accettazione, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento della quota annuale di partecipazione.

5) I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

6) I Sostenitori sono inoltre membri del Collegio dei Membri, di cui all'art. 14 con le funzioni consultive previste per tale organo.

ART. 8 - ESCLUSIONE E RECESSO

1) Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti, l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

2) I Fondatori e la Provincia Autonoma di Trento non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

3) I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 24 del codice civile, con comunicazione trasmessa a mezzo raccomandata o PEC alla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

SEZIONE III - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice-Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Membri;
- il Collegio dei Revisori.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

2) Esso può essere composto da un numero massimo di cinque persone, garantendo che due componenti appartengano al genere meno rappresentato.

3) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone di riconosciuta competenza scientifica o manageriale.

4) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- un componente nominato dalla Provincia autonoma di Trento, che assume la carica di Presidente;
- un componente designato da ciascun Fondatore, da nominarsi a cura della Provincia autonoma di Trento;

5) I/le Consiglieri/e durano in carica quattro anni e possono essere confermati/e una sola volta. Il Consiglio svolge comunque la sua funzione fino alla ricostituzione.

6) Il/La Consigliere/a che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive è dichiarato decaduto/a.

7) Qualora un/a Consigliere/a venga meno, per qualunque ragione, esso/a è sostituito/a, fino ad esaurimento del mandato originario, con persona indicata dallo stesso soggetto che aveva designato il Consigliere da sostituirsi.

8) I/Le componenti del Consiglio non possono far parte di altri organi o dirigere strutture operative della Fondazione.

ART. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo generale dell'attività della Fondazione e, in quanto tale, adotta ed aggiorna annualmente il programma triennale di attività, delibera in tema di linee guida, obiettivi generali della programmazione e direttive generali di amministrazione della Fondazione.

2) Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad esclusione delle sole competenze che per legge o in base allo Statuto sono attribuite ad altri organi della Fondazione.

Ad esso pertanto compete tra l'altro di:

- a) determinare le articolazioni organizzative dell'attività della Fondazione e nominarne, su proposta formulata dal Presidente, i relativi responsabili;
- b) deliberare l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- c) deliberare, su proposta del Presidente, il bilancio di esercizio, il budget ed i relativi documenti e le relazioni a corredo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri delegati. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di nominare, anche tra dipendenti e terzi, direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso non possono essere delegate le seguenti funzioni: definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, ivi incluso il piano triennale di attività ed il suo aggiornamento annuale ; approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; approvazione del piano di attività consuntivo annuale, fissazione della quota annuale e della quota di accesso per le diverse categorie di membri per la partecipazione alla Fondazione; revisione annuale del Libro dei Membri per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun membro.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. CONVOCAZIONE E QUORUM

- 1) Le modalità di convocazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono fissate mediante regolamento adottato dal medesimo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 2) Per la validità delle riunioni si richiede la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
- 3) In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.
- 4) Devono essere adottate con la maggioranza di almeno i quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni relative ad operazioni straordinarie.

ART. 13 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

- 1) Il Presidente della FONDAZIONE HUB INNOVAZIONE TRENINO è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, dura in carica quattro anni e può essere confermato una volta soltanto.
- 2) La nomina del Presidente spetta alla Provincia autonoma di Trento, previa assunzione del parere obbligatorio non vincolante degli altri Fondatori.
- 3) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed inoltre:
 - a) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
 - b) assume nei casi di assoluta e improrogabile urgenza ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone poi comunicazione allo stesso nella prima riunione nella quale dovranno essere sottoposte ad approvazione.

4) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può altresì conferire, in via continuativa e anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l'organo stesso, a dirigenti e a dipendenti o a terzi.

5) Il Presidente esercita le altre funzioni previste dallo Statuto.

6) Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i suoi componenti un Vice Presidente. Egli esercita, per la stessa durata della carica, le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, la sostituzione spetta al Consigliere più anziano di età.

ART. 14 - COLLEGIO DEI MEMBRI

1) Il Collegio dei Membri della Fondazione garantisce il rapporto vitale con le istituzioni rappresentative della realtà sociale ed economica del Trentino. Esso è composto dalla Provincia autonoma di Trento, dai Fondatori e dai Sostenitori, come individuati dal presente statuto.

2) Il Presidente della Fondazione convoca almeno una volta all'anno una riunione del Collegio dei Membri, nel corso della quale illustra le principali attività svolte e l'andamento generale della Fondazione.

3) Alla riunione del Collegio, i partecipanti possono presentare interrogazioni, interpellanze e sollecitazioni di carattere non vincolante.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI

1) Il Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e due componenti supplenti, è nominato dalla Provincia autonoma di Trento.

2) Tutti i componenti, effettivi e supplenti, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3) Tutti i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali dei conti.

4) Il Collegio dei Revisori adempie ai doveri ed esercita i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile. La responsabilità dei revisori è quella prevista all'art. 2407 del codice civile.

5) I componenti del collegio dei revisori sono invitati e possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - CONFLITTO DI INTERESSI. ASSENZA DI VINCOLI RAPPRESENTATIVI O DI MANDATO VERSO I DESIGNANTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1) I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti o affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime.

2) Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea ovvero in caso di omissione dolosa della suddetta comunicazione, l'organo di appartenenza può adottare, in relazione alla gravità del conflitto e alla sua prevedibile

durata, i provvedimenti della sospensione o della decadenza.

3) La nomina di componenti degli Organi della Fondazione da parte di Enti diversi da essa non comporta rappresentanza degli Enti dai quali proviene la designazione né vincoli di mandato verso di essi.

SEZIONE IV - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

ART. 17 - PATRIMONIO

1) Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dalla Provincia Autonoma di Trento, dai Sostenitori o da altri a tale scopo, sia una tantum che a carattere continuativo;
- da altri beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- da erogazioni, donazioni e lasciti di qualsivoglia natura;
- da eventuali avanzi o proventi di gestione e dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
- da eventuali contributi provinciali, dello Stato, dell'Unione Europea, di enti nazionali, anche territoriali, sovranazionali o di privati.

Gli investimenti del fondo di dotazione e del patrimonio dovranno essere effettuati in forme non soggette a rischio.

2) Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione.

3) Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto, durante tutta la vita della Fondazione stessa.

4) La Provincia autonoma di Trento può mettere a disposizione della Fondazione beni mobili e immobili, in Italia e all'estero, per la realizzazione delle attività istituzionali della stessa.

ART. 18 – FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA

1) Con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dovrà essere istituito un fondo patrimoniale di garanzia, di valore non inferiore a quanto volta per volta richiesto dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, destinato a garanzia patrimoniale verso i terzi e quindi indisponibile per esigenze gestionali. Detto fondo, che potrà consistere in risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato, dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione ed essere materialmente istituito e mantenuto a cura del Consiglio di amministrazione.

ART. 19 - ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

1) L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2) I bilanci di esercizio sono redatti secondo le disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli da 2423 a 2435 bis del codice civile, e sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

3) La Fondazione invia ai Fondatori e alla Provincia autonoma di Trento copia dei programmi pluriennali, del bilancio, del budget e delle relative relazioni.

4) La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritte dall'art. 2214 del codice civile. In caso di esercizio di attività commerciale la contabilità dovrà essere tenuta in forma separata.

ART. 20 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA I SOGGETTI PARTECIPANTI

La Fondazione Hub Innovazione Trentino e la Provincia Autonoma di Trento si impegnano a regolare, con apposito accordo di programma, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14, i rapporti gestionali e finanziari tra i medesimi.

Con il medesimo accordo di programma è stabilito il subentro della Fondazione Hub Innovazione Trentino alla Fondazione Bruno Kessler, alla Fondazione Edmund Mach, all'Università degli studi di Trento e a Trentino Sviluppo nei rapporti giuridici discendenti dagli accordi inter-enti relativi a Hub Innovazione Trentino stipulati tra gli stessi e la Provincia autonoma di Trento.

ART. 21 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEI BENI

1) Quando lo scopo della Fondazione è divenuto impossibile o sono divenuti eccessivamente onerosi i mezzi per attuarlo, la Fondazione si estingue e i beni mobili e immobili rimasti in proprietà della Fondazione devono essere restituiti, al netto degli eventuali saldi passivi di liquidazione, alla Provincia autonoma di Trento.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1) Il presente statuto può essere modificato, nel rispetto degli scopi e delle finalità della Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dai quattro quinti dei suoi componenti, previo ottenimento dell'approvazione preventiva della Provincia Autonoma di Trento.

ART. 23 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Paolo Girardi

F.to Guglielmo Giovanni Reina L.S.